

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 70

a iniziativa dei Consiglieri Nobili, Vitri, Seri, Caporossi, Ruggeri, Catena, Mastrovincenzo, Cesetti,
Mangialardi, Piergallini

DISPOSIZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI DI COMUNITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE E PER LA PREVENZIONE DELL'ISOLAMENTO SOCIALE INVOLONTARIO

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce, in via sperimentale, un quadro regionale organico per la promozione delle relazioni di comunità, della partecipazione sociale e per la prevenzione dell'isolamento sociale involontario. La proposta muove dal riconoscimento dei legami sociali, civici e solidaristici come fattori essenziali della coesione territoriale, della qualità della vita e della piena partecipazione delle persone alla vita delle comunità locali.

L'isolamento sociale involontario è assunto dalla proposta come una condizione caratterizzata dalla riduzione delle opportunità di relazione e partecipazione, senza che essa coincida necessariamente con una situazione di non autosufficienza o con un bisogno che richieda l'attivazione degli ordinari percorsi di presa in carico sociale, sociosanitaria o sanitaria. Per questa ragione gli interventi previsti hanno carattere promozionale, preventivo, volontario e complementare rispetto al sistema dei servizi vigente.

Lo strumento centrale è il Progetto di connessione di comunità, predisposto dal Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale partecipante con il coinvolgimento della persona interessata. Il Progetto individua obiettivi di partecipazione sociale e relazionale e mette in connessione la persona con opportunità culturali, educative, formative, sportive, artistiche, ambientali, di volontariato e di cittadinanza attiva già presenti nella comunità. La partecipazione resta sempre libera e può essere interrotta in ogni momento.

L'attuazione territoriale è affidata ai Comuni associati negli Ambiti territoriali sociali. Il Comune capofila riceve i trasferimenti regionali, assicura la gestione amministrativa e finanziaria, individua la struttura responsabile e coordina la collaborazione con gli altri Comuni, le Aziende sanitarie Territoriali, gli enti del Terzo settore e le ulteriori risorse di comunità. La scelta di valorizzare gli ATS consente di inserire la sperimentazione nella programmazione territoriale esistente, senza modificare le competenze degli enti e senza introdurre nuove forme di presa in carico.

La Giunta regionale approva un Programma regionale triennale, previo parere della competente Commissione assembleare, che individua gli ATS partecipanti, gli obiettivi, i criteri generali per la predisposizione dei Progetti, gli indirizzi di raccordo con le politiche regionali e gli indicatori di monitoraggio. Una specifica clausola valutativa assicura la trasmissione annuale all'Assemblea legislativa dei dati sull'attuazione, sui destinatari, sul coinvolgimento delle realtà territoriali, sui risultati e sulle criticità emerse.

Contenuto dell'articolo

Il Capo I definisce le finalità, l'oggetto, le nozioni fondamentali e i principi di attuazione, chiarendo il coordinamento con la normativa statale e regionale vigente.

Il Capo II disciplina il Progetto di connessione di comunità, i suoi contenuti, i destinatari, le modalità di attivazione e l'insieme delle risorse di comunità coinvolgibili.

Il Capo III regola l'attuazione territoriale, il Programma regionale, il monitoraggio e la clausola valutativa.

Il Capo IV istituisce il fondo regionale per la promozione delle relazioni di comunità, reca la norma finanziaria e disciplina l'avvio e la durata della sperimentazione.

La proposta autorizza una spesa corrente di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse sono iscritte nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1. La copertura è assicurata mediante una riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1, riferiti ai trasferimenti all'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM).

SCHEMA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009	
a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinate da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie)	[]
b) Fattori legislativi (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio)	[X]
c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni)	[]

Sviluppo temporale degli oneri finanziari	
Spesa una tantum (o occasionale)	[]
Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)	[]
Spesa a carattere pluriennale (articolo 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011)	[X]
Durata: esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028; onere complessivo massimo euro 900.000,00.	

2) Quantificazione degli oneri finanziari

NUM. ART.	RUBRICA	MISS .	PRG.	ASSENZA ONERI / TIPOLOGIA	SPESA CORRENTE - BILANCIO 2026/2028				SPESA IN CONTO CAPITALE		
					2026	2027	2028	TOTALE / ANNI SUCCESSIVI	2026	2027	2028
1	Finalità e oggetto			Senza oneri							
2	Definizioni			Senza oneri							
3	Principi di attuazione			Senza oneri							
4	Coordinamento con la normativa vigente			Senza oneri							
5	Progetto di Connessione di Comunità			Senza oneri							
6	Contenuto del Progetto di Connessione di Comunità			Senza oneri							
7	Destinatari e attivazione del Progetto			Senza oneri							

NUM. ART.	RUBRICA	MISS .	PRG.	ASSENZA ONERI / TIPOLOGIA	SPESA CORRENTE - BILANCIO 2026/2028				SPESA IN CONTO CAPITALE		
					2026	2027	2028	TOTALE / ANNI SUCCESSIVI	2026	2027	2028
8	Risorse di comunità			Senza oneri							
9	Attuazione del Progetto di Connessione di Comunità	12	04	Corrente, nei limiti dell'art. 13							
10	Programma regionale per le relazioni di comunità			Senza oneri autonomi							
11	Monitoraggio e valutazione	12	04	Corrente, nei limiti dell'art. 13							
12	Relazione annuale - Clausola valutativa			Senza oneri autonomi							
13	Norma finanziaria	12	04	Corrente	300.000	300.000	300.000	900.000			
14	Clausola di invarianza amministrativa			Senza ulteriori oneri							
15	Disposizioni transitorie			Senza oneri autonomi							
	TOTALE				300.000	300.000	300.000	900.000	-	-	-

Modalità di quantificazione

L'onere è determinato quale limite massimo di spesa in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, per un totale di euro 900.000,00. La spesa ha natura corrente ed è destinata ai trasferimenti ai Comuni capofila degli ATS per la realizzazione dei Progetti di Connessione di Comunità e alle attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati. Il riparto tra gli ATS partecipanti e le modalità di rendicontazione sono definiti dal Programma regionale e dalle Linee guida.

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (articolo 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo del Fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi						
a-bis)	Modifica o soppressione di parametri di spesa previsti dalla normativa vigente						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - Tabella A, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35; capitolo 2070110414 "Trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di turismo"	300.000	300.000	300.000			
c)	Nuove o maggiori entrate correnti						
TOTALE COPERTURA		300.000	300.000	300.000	-	-	-

4) Modalità di attuazione

☒	L'onere è a carico del bilancio regionale.
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 - Spese correnti CNI: Fondo regionale per la promozione delle relazioni di comunità
☐	L'onere è a carico del bilancio di altri enti.
☒	Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili.
	Le attività regionali di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione sono svolte dalle strutture competenti con le risorse umane e strumentali disponibili. Gli enti attuatori provvedono alla gestione amministrativa e alla rendicontazione nell'ambito della propria organizzazione. I soli nuovi oneri finanziari sono quelli espressamente autorizzati dall'articolo 13.